



T496/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1118

GILBERTO ANTONIO

T.F.R.

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.118	02/09/2015			€ 44.364,24

IL CASSIERE
 PAGHERA
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

GILBERTO ANTONIO

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.31;247.699

DICONSI EURO: quarantaquattromilatrecentosessantaquattro,24

PAGAMENTO:

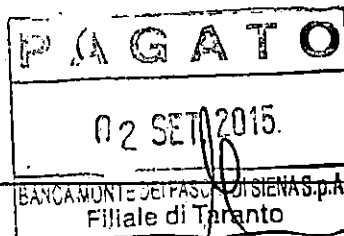
CREDITO EMILIANO

IBAN: IT59Z0303215801010000012112

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	44.364,24
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	44.364,24

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 44.364,24	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT59Z0303215801010000012112

NR.SCT: 106242412 CRO: 30642110112

DATA ORDINE: 03.09.2015

TRANSACTION ID: 3064211011201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A.
TARANTOBENEFICIARIO: TARANTO AG. 2
ANTONIO GILBERTO

TA

DT REG : 07.09.2015

IMPORTO: 44.364,24

NOTE: TFR

MANDATO NUM. 1118

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.118	02/09/2015			€ 44.364,24

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

GILBERTO ANTONIO

0
Partita IVA:
CC 03.31;247.699

DICONSI EURO: quarantaquattromilatrecentosessantaquattro,24

PAGAMENTO:

CREDITO EMILIANO

IBAN: IT59Z0303215801010000012112

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 44.364,24
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 44.364,24

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 44.364,24	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prof. az. n° 16.236/UP

Taranto, 27/08/2015

TOT. 220
2.27.1000

All'ex dipendente
Gilberto Antonio

e p.c. Area Personale
Area Contabilità
S E D E

BAN: 175980303215801010000012112

OGGETTO: Comunicazioni

Si comunica che, in fase di elaborazione dei cedolini del corrente di agosto 2015, sono state contabilizzate le competenze residue ed il trattamento di fine rapporto spettanti alla S.V. a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuto lo scorso 31 luglio.

Come può rilevare dal suo cedolino paga, scaricabile dalla bacheca aziendale, l'importo netto complessivo maturato per il titolo in questione è pari ad € 55.455,30.

Tuttavia, tenuto conto delle procedure esecutive esistenti a suo carico, l'Azienda è tenuta a trattenere l'importo di un quinto, pari ad € 11.091,06.

La predetta somma, infatti, dovrà essere ripartita tra i creditori pignorati, secondo l'ordine di priorità prevista, ad estinzione totale o parziale dei crediti vantati, nei limiti della somma trattenuta ex lege.

La somma residua, invece, pari ad € 44.364,24, sarà a breve versata a suo favore, con accredito diretto sul conto corrente.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Per l'Ing. Ruffini

Per l'Ing. Ruffini
Ho detto che il 1° agosto 2015 è per l'ex
dipendente Gilberto, come procedura di estinzione, ex lege
con 48bis essendo 1/5 per
l'importo

Matricola	Cognome	Nome	Importo
-----------	---------	------	---------

1	137573	ESPOSITO	GENNARO	34309,15000
2	144822	GILBERTO	ANTONIO	55455,30000

89764,45000

89764,45000

INPDAP e INAIL, non era così né per altre tipologie di versamenti previsti per legge a fronte del finanziamento di determinati enti⁴, né per eventuali fattispecie riconducibili a ragioni di pubblico interesse ovvero di tutela di diritti fondamentali della persona. Al riguardo, la circolare in esame ha precisato che la presenza di diritti fondamentali della persona⁵ mal si concilierebbe con una loro subordinazione alla disciplina prevista dall'art. 48-bis. Così, sia in ragione della definizione di pagamenti fornita dalla circolare, sia per i preminenti interessi di carattere pubblico e di tutela dei diritti fondamentali della persona, tra i "pagamenti" esclusi dall'obbligo di verifica si possono annoverare le seguenti fattispecie:

- ▶ versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
- ▶ rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona (trattamenti emodialitici, terapie radianti, trapianti, ecc...);
- ▶ corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona⁶;
- ▶ pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di peacekeeping;
- ▶ pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;
- ▶ pagamenti a titolo di assegno alimentare;
- ▶ sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento;
- ▶ indennità per inabilità temporanea al lavoro (come previsto dall'art. 110, D.P.R. 30/06/1965, n. 1124);
- ▶ finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.

Inoltre, la circolare ha chiarito che non devono essere soggetti a verifica, ex art. 48-bis, i trasferimenti di som-

me da destinare in un momento successivo al pagamento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti. Così, il legislatore ha posto particolari attenzioni e tutele nel garantire l'integrità di tali somme costituenti la provvista finanziaria per l'erogazione delle retribuzioni al personale, sottraendole, *ab origine*, dalla sottoposizione a procedure esecutive. In questa direzione ed a titolo esemplificativo, l'art. 159, D.Lgs. 267/2000, e l'art. 1, D.L. 9/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/03/1993, n. 67, prevedono che non possono essere sottoposte a esecuzione forzata le somme di competenza, rispettivamente, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, destinate al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.

Per ciò che concerne, invece, il pagamento degli stipendi direttamente ai propri dipendenti da parte della pubblica amministrazione, si segnala il dietro front dell'Amministrazione nel corso del tempo. Se, infatti, con la Circolare 28/2007 si era ritenuto di escludere dall'obbligo di verifica i pagamenti delle somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate, il Regolamento 40/2008 ha, di fatto, incluso, nell'obbligo della verifica debitoria del beneficiario, anche le somme erogate per stipendi e pensioni. La posizione di apertura iniziale era stata assunta in relazione al fatto che tali erogazioni assumevano, per le pubbliche amministrazioni, la natura di spese fisse ed obbligatorie che non facevano emergere quelle esigenze di tutela della riscossione, vista la natura continuativa ed il grado di stabilità dei rapporti giuridici intercorrenti tra le parti. Con l'art. 3, co. 4, del citato Regolamento si prevede esplicitamente che il soggetto pubblico, in caso di riscontrato inadempimento, è tenuto a sospendere il pagamento delle somme dovute al beneficiario sino a concorrenza del debito comunicato da Equitalia Servizi s.p.a., specificando che per i pagamenti relativi ai crediti di cui all'art. 545, co. 3, c.p.c., nella sospensione si deve tener conto dei limiti fissati dal comma 4 del medesimo articolo e dall'art. 29, D.P.R. 180/1950. Ciò detto, sempre al fine di ottimizzare le operazioni di verifica prescritte dal Regolamento, la

⁴ A titolo esemplificativo, si pensi ai versamenti di quota parte dei diritti di segreteria che Province e Comuni devono effettuare all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari ai sensi dell'art. 102, D.Lgs 267/2000.

⁵ Ad esempio, il diritto alla salute ex art. 32, Costituzione.

⁶ Ad esempio, l'indennità post-sanatoriale disposta dall'art. 5, L. 14/12/1970, n. 1088, per i cittadini colpiti da tubercolosi o al ristoro di un danno biologico subito (ad esempio, l'indennità a soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni o vaccinazioni prevista dalla L. 25/02/1992, n. 210).

⁷ Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario, di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore.

⁸ Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

⁹ Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai n. 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al n. 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al



REDAZIONE
FISCALE

Anno 2013

N. RF083

INFO FISCO

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

ODCEC VASTO

La Nuova Redazione Fiscale

Pag. 1 / 7

OGGETTO	EQUITALIA "BLOCCA" I PIGNORAMENTI DIRETTI SU STIPENDI E PENSIONI
RIFERIMENTI	NOTA INTERNA EQUITALIA N. 4404 DEL 22/03/2013 - ART. 72-BIS E 72-TER DPR 602/73; ART. 545 E SS. CPC - DL 16/2012
CIRCOLARE DEL	24/04/2013

Sintesi: in seguito alle novità introdotte dal decreto cd. "Semplificazioni fiscali" in relazione alla limitazione al diritto di pignoramento delle retribuzioni da parte dell'Agente della Riscossione, Equitalia con una recente Nota interna, ha ritenuto di bloccare con effetto immediato i pignoramenti sui c/c bancari o postali di lavoratori dipendenti e pensionati se lo stipendio mensile degli stessi è inferiore ad €. 5.000. I limiti al pignoramento di somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego (esclusi i crediti pensionistici) sono attualmente ancorati alle seguenti misure:

- 1/10: per importi fino a €. 2.500;
- 1/7: per importo da €. 2.501 a €. 5.000;
- 1/5: per stipendi salari ed emolumenti che dovessero superare €. 5.000.

In esito alle novità normative recentemente introdotte, con una recente nota interna, indirizzata agli amministratori delegati e direttori delle società partecipate, Equitalia ha ritenuto di bloccare con effetto immediato i pignoramenti su C/C bancari o postali di lavoratori dipendenti e pensionati per i contribuenti che presentano stipendi/pensioni di importo inferiore ai €. 5.000 mensili, in attesa "degli approfondimenti che si rendono necessari all'esito delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti".

Nel seguito si riepilogano le disposizioni normative relative al pignoramento.

DISPOSIZIONI CIVILISTICHE

Per "pignoramento di salari e stipendi" si intende:

- una forma di espropriazione forzata a seguito di **pronuncia passata in giudicato**, indipendentemente che sia disposta dal giudice civile (es: decreto ingiuntivo non opposto, causa in cui si è risultati soccombenti in via definitiva) o dal giudice tributario (es.: accertamento non impugnato nei termini o soccombenza definitiva in sede contenziosa)
- richiesta dal creditore **sulla retribuzione del lavoratore** (in qualità di debitore) qualora quest'ultimo non adempia ad una obbligazione pecuniaria.

Per quanto attiene ai pignoramenti disposti da Equitalia, si deve trattare di somme per le quali quest'ultima ha competenza ad effettuare la riscossione (crediti dell'erario o di enti locali, ecc.).

EVOLUZIONE NORMATIVA	
Art. 545 c.p.c.	disciplina in materia di crediti impignorabili
Art. 2 DPR 180/1950	individua le eccezioni di impignorabilità (e insequestrabilità) di salari, stipendi, retribuzioni equivalenti e pensioni, in origine previste per i soli lavoratori del pubblico impiego
Art. 1 c. 137 L. 311/04	estende anche ai dipendenti di aziende private le disposizioni contenute nel citato DPR 180/1950
Art. 72-ter DPR 602/73	introdotti dei limiti al pignoramento operato da Equitalia

CIRCOLARI INFORMATIVE - CONSULENZA TELEFONICA - EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE di Andrea Cirrincione - Via S. Giorgio n. 33/A Rovereto (TN) - Reg. Imp. di TN e P.IVA 01561690221
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

CREDITI IMPIGNORABILI

L'art. 545 c.p.c. individua i crediti che risultano pignorabili o meno:

NON SONO PIGNORABILI	⇒ i crediti alimentari (tranne per cause di alimenti) nella misura autorizzata del presidente del tribunale o dal giudice da questi delegato ⇒ i crediti aventi per soggetti sussidi: ▪ di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ▪ dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza
SONO PIGNORABILI	le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (ivi comprese quelle dovute a causa di licenziamento): ▪ <u>per crediti alimentari</u>, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice ▪ <u>per tributi</u> dovuti allo Stato, province e comuni, e per ogni altro credito: nella misura di 1/5.

Peraltro, il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate in precedenza non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette; restano, in ogni caso, ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

LIMITI AL PIGNORAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Come anticipato, la legge prevede una generale impignorabilità di salari o stipendi, pensioni e altre indennità connesse al rapporto di lavoro (pubblico o privato) salvo alcuni casi.

Al riguardo, l'art. 2, DPR 180/1950 dispone che le retribuzioni sono soggette al pignoramento ed al sequestro nei seguenti limiti:

- fino alla concorrenza di **1/3 per cause di alimenti dovuti per legge**
- fino ad una **quota massima di 1/5 per i debiti verso lo Stato e gli altri enti pubblici, aziende ed imprese private** da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro
- fino ad un **importo massimo di 1/5 per tributi dovuti allo Stato e agli Enti locali**



Retribuzione netta: le retribuzioni sono soggette al pignoramento:

- al netto delle ritenute fiscali e contributive
- pertanto per il cd. "netto in busta".

Concorso di più crediti: il pignoramento della retribuzione del dipendente non può superare i seguenti limiti:

- ⇒ 50% della retribuzione nel caso in cui concorrano anche crediti di natura alimentare;
- ⇒ 20% (1/5) della retribuzione nel caso in cui concorrano più crediti (diversi da quelli alimentari)



Pignorabilità del TFR: la Corte Costituzionale con la sentenza 99/93 ha stabilito che anche il TFR è soggetto a pignoramento nel limite di:

- 1/3 per i crediti alimentari
- 1/5 per altri crediti

Con tale sentenza veniva dichiarata l'illegittimità dell'art. 2 c. 1 DPR 180/1950 nella parte in cui si esclude per i dipendenti pubblici e privati la sequestrabilità e la pignorabilità del TFR.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE di Andrea Cirrincione - Via S. Giorgio n. 33/A Rovereto (TN) - Reg. Imp. di TN e P.IVA 01561690221
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

LIMITI AL PIGNORAMENTO DI EQUITALIA

Il DL 16/2012 (cd "Decreto semplificazioni fiscali"), con l'inserimento dell'art. 72-ter al DPR 602/1973, ha stabilito ulteriori limitazioni, a decorrere dallo scorso 29/04/2012, al pignoramento delle retribuzioni da parte dell'Agente della Riscossione.

In particolare, riguardo ai limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (ivi comprese quelle dovute a causa di licenziamento) sono stabilite le seguenti misure:

1/10	per importi fino a € 2.500
1/7	per importi da € 2.501 a € 5.000
1/5	per stipendi, salari ed emolumenti superiori a € 5.000



PENSIONI: tali disposizioni non sono applicabili ai crediti da pensioni, alle quali continua ad applicarsi esclusivamente quanto previsto dall' art. 545 del c.p.c. in materia di somme impignorabili.

Il citato art. 72-bis dispone che l'esecuzione esattoriale il pignoramento di salari e stipendi:

⇒ può avvenire tramite l'ordine notificato da Equitalia al terzo di pagare le somme direttamente in suo possesso

⇒ senza che sia necessario l'intervento del giudice.

Pertanto, il lavoratore esecutato, si vedrà trattenere dal proprio datore di lavoro, le somme derivanti da atto di pignoramento dell'Agente della riscossione.



Articolo 72 ter Dpr 602/73 - Limiti di pignorabilità.

"1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro."

NOTA EQUITALIA

Con una recente nota interna indirizzata agli amministratori delegati e direttori delle società partecipate, Equitalia, ha stabilito, con decorrenza immediata:

→ il blocco al pignoramento di C/C bancari o postali di lavoratori dipendenti e pensionati (effettuato con intimazione diretta alla Banca/Poste spa)

fin tantoché non sia in via preventiva:

→ effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro/ente pensionistico

→ ed acclarato che lo stipendio/pensione netta mensile sia > € 5.000.

LE "PROBLEMATICHE EMERSE"

La questione riguarda la differenziazione tra le somme riferibili alla retribuzione e le somme del cd. "risparmio" del contribuente: solo le prime sono soggette a specifiche limitazioni al pignoramento.

E' sorto il dubbio se dette limitazioni al poteri di pignoramento:

- si applichi solo al credito da retribuzione
- oppure vada applicato ancora una volta che la retribuzione sia stata accreditata su un C/C.

La recente Cassazione sent. n.17178/2012 ha sancito il decadere dei limiti di pignorabilità qualora le somme relative a stipendi/pensioni fossero già affluite in C/C o depositi bancari (confermando la modifica della natura delle somme, da crediti "da retribuzione" a "somme da risparmio" del contribuente).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE di Andrea Cirrincione - Via S. Giorgio n. 33/A Rovereto (TN) - Reg. Imp. di TN e P.IVA 01561690221
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

Se tale concetto è certamente applicabile in presenza di un versamento volontario del dipendente (es: richiede l'accreditamento continuativo in C/C), nel caso di obbligo (come nel caso dei pensionati per i quali il DL 201/2011 – cd. "Decreto Salva Italia" - ha disposto l'obbligo di accreditamento ove la pensione ecceda la somma di € 1.000) sorge il dubbio su come comportarsi.

La nota di Equitalia - pignoramento a carico di lavoratori dipendenti e pensionati

"Nelle more degli approfondimenti che si rendono necessari all'esito delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi/pensioni, si dispone con decorrenza immediata, che per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati non si proceda, in prima battuta, a pignoramenti presso Istituti di credito/Poste. Tali azioni saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il Datore di lavoro e/o l'Ente Pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili."

DEPOSITI: la sospensione del pignoramento riguarda i soli C/C, anche non i depositi bancari o postali, per i quali si presume la natura di "risparmio". Pertanto l'utilizzo delle somme in C/C per aprire un deposito risparmio o acquistare titoli comporta il possibile pignoramento di tali attività.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Si riepilogano nel seguito gli adempimenti quei tenuto il datore di lavoro/ente pensionistico in presenza di pignoramento di retribuzioni e/o pensioni.

Il datore di lavoro riveste il ruolo di "terzo", in quanto a sua volta debitore (per la retribuzione) del lavoratore interessato. Ne segue che lo stesso è soggetto ad una serie di obblighi ed adempimenti (artt. da 543 a 547 del c.p.c.)

ATTO DI NOTIFICA

Innanzitutto, il datore di lavoro riceve un atto notificato con il quale si comunica l'azione esecutiva. L'atto deve contenere oltre all'ingiunzione effettuata al lavoratore/debitore anche:

CREDITO	l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto (ad esempio, dovuto al mancato pagamento degli alimenti al coniuge)
SOMME DOVUTE	l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute
INTIMAZIONE AL TERZO	l'intimazione al terzo (datore di lavoro) di non disporre di tali somme senza ordine del giudice
RESIDENZA	la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente
DICHIARAZIONE	la citazione del datore di lavoro e del lavoratore dipendente a comparire innanzi al giudice del luogo di residenza del terzo affinché quest'ultimo faccia un'apposita dichiarazione, prevista dall'art. 547 c.p.c., in relazione alle somme del debitore di cui è in possesso e di eventuali altri sequestri effettuati.

OBBLIGO DI CUSTODIA

Una volta ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento, il datore di lavoro è tenuto:

- relativamente alle cose e alle somme da lui dovute
- nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato del 50%

agli obblighi che la legge impone al custode (art. 546 c.p.c.)

Il datore di lavoro non solo deve conservare le somme pignorate, ma ha anche il divieto di compiere, senza ordine del giudice, ogni atto che possa compromettere la tutela del creditore pignoratizio.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE di Andrea Cirrincione - Via S. Giorgio n. 33/A Rovereto (TN) - Reg. Imp. di TN e P.IVA 01561690221
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

Il datore di lavoro ha, dunque, una duplice responsabilità (penale e civile), ovvero:

- conservare le somme pignorate
- versare tali somme al creditore.

CREDITI ESATTORIALI

Nel caso di crediti esattoriali, l'art. 72-bis Dpr 602/73 stabilisce che (eccetto i crediti pensionistici) l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, al posto della citazione prevista dall'art. 543 c.p.c., l'ordine al terzo (il datore di lavoro) di versare il credito direttamente all'Agente della riscossione (Equitalia):

- ⇒ entro 15 gg dalla notifica dell'atto di pignoramento: per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica
- ⇒ alle rispettive scadenze: per le restanti somme.



EQUITALIA DIRETTIVA 12/2010: si ricorda che è salito a 60 gg (non più 15 gg) il termine per opporsi ai pignoramenti di terzi.

La direttiva fa espresso riferimento all'art. 72-bis del DPR 602/1973 che prevede l'opportunità di ordinare a un soggetto (es: datore di lavoro) di versare direttamente all'agente della riscossione le somme dovute dal debitore iscritto a ruolo (il dipendente). Pertanto, al debitore (datore di lavoro) è ora concesso un periodo di circa due mesi per opporsi in maniera adeguata alle procedure ritenute errate.

Nel caso di **inottemperanza** all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato (il datore di lavoro) e del debitore (il lavoratore), secondo le norme del codice di procedura civile.

DICHIARAZIONE DEL TERZO

Come anticipato, il datore di lavoro deve, in occasione della convocazione innanzi al giudice, produrre un'apposita **dichiarazione** (anche tramite procuratore speciale) in relazione:

- alle somme del debitore di cui è in possesso
- a eventuali altri sequestri effettuati.

In particolare, il datore di lavoro dovrà indicare il valore delle somme a titolo di stipendio, salario o altre indennità dovute al lavoratore/debitore e quando avrebbe dovuto erogarle.

Inoltre, lo stesso è tenuto a specificare se tali somme sono ulteriormente vincolate, ovvero sottoposte a precedenti pignoramenti, sequestri, cessioni del quinto, ecc.

DICHIARAZIONI DEL TERZO - INADEMPIMENTO	
MANCATA COMPARIZIONE O RIFIUTO DI EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE	Nel caso in cui il terzo: - non si presenti all'udienza - si presenti ma rifiuti di rendere la dichiarazione - si presenti e rilasci una dichiarazione per la quale sorgono contestazioni viene istruito un autonomo giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'obbligo del terzo.
DICHIARAZIONE FUORVIANTE	Nel caso in cui il terzo renda una dichiarazione altamente reticente o elusiva che ritardi la realizzazione del credito fatta valere nel procedimento esecutivo, si rende responsabile di una comportamento anti giuridico che impone al terzo stesso l'obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore pignoratizio.

ADEMPIMENTI FISCALI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

In caso di pignoramento presso terzi, il terzo erogatore che riveste la qualifica di sostituto d'imposta deve operare, all'atto del pagamento, una **ritenuta d'acconto IRPEF del 20%** a prescindere dalla categoria reddituale alla quale appartiene il credito oggetto di tutela.



Un professionista (creditore pignoratizio) vanta un credito verso un cliente privato (debitore) che ha un C/C presso una Banca (terzo erogatore).

Quest'ultima nel pagare le somme dovute su ordine del giudice dovrà operare una ritenuta del 20% a titolo di acconto.

Pertanto, l'obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge qualora siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ⇒ deve trattarsi di una somma per la quale viene operata una ritenuta alla fonte (es.: se il pignoramento riguarda il recupero di retribuzioni da lavoro dipendente non pagate)
- ⇒ il creditore pignoratizio è un soggetto IRPEF
- ⇒ il terzo erogatore riveste la qualifica di sostituto d'imposta (artt. 23 e ss. del DPR 600/73)

Sul punto l'Agenzia con la CM 8/2011 ha precisato che la ritenuta non va operata qualora:

- il beneficiario sia un **soggetto diverso dalla persona fisica**, ovvero enti e soggetti IRES
- si tratti di **somme oggettivamente non rientranti** fra quelle **assoggettabili a ritenuta** in base alle apposite disposizioni (ad es. crediti per canoni di locazione arretrati)
- le **somme sono erogate a titolo di risarcimento** di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratizio

Inoltre, il terzo non è tenuto a svolgere indagini per verificare se le somme debbano o meno subire la ritenuta; spetta, infatti, al creditore rilasciare apposita **dichiarazione sostitutiva** (DPR 445/2000) attestante la distinta imputazione dell'importo da versare.

Nel caso in cui la prova non sia fornita, il sostituto d'imposta (terzo) provvede comunque ad applicare la ritenuta.

ADEMPIMENTI DEL TERZO EROGATORE

A fronte dei pagamenti, il terzo erogatore è tenuto ad effettuare i seguenti adempimenti:

RITENUTA	operare e versare la ritenuta con il modello F24, utilizzando il codice tributo 1049 istituita con la RM 18/2010
COMUNICAZIONE	comunicare al debitore l'ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le ritenute effettuate
CERTIFICAZIONE	certificare al creditore pignoratizio l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate
INDICAZIONI NEL MOD. 770	indicare nel modello 770: ▪ i dati relativi al debitore ed al creditore pignoratizio ▪ le somme erogate e le ritenute effettuate. L'adempimento va effettuato anche se non sono state operate ritenute ad esempio perché le somme non hanno rilevanza reddituale.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE di Andrea Cirrincione - Via S. Giorgio n. 33/A Rovereto (TN) - Reg. Imp. di TN e P.IVA 01561690221
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

ADEMPIMENTI DEL CREDITORE PIGNORATIZIO

A sua volta, il **creditore pignoratizio** è tenuto ad indicare i **redditi percepiti e le ritenute subite** nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Sul punto, la stessa CM 8/2011 ha precisato che la **tassazione definitiva** delle somme è sempre **attribuita al creditore pignoratizio**. In ogni caso, le ritenute subite dal creditore pignoratizio **potranno essere scomputate** dall'imposta risultante dalla dichiarazione.

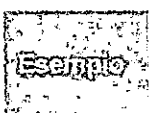
Al riguardo si osserva che:

- ➔ se l'ammontare delle **ritenute subite** > **imposta** risultante dalla dichiarazione
- ➔ il creditore pignoratizio potrà, a sua scelta:
 - scomputare l'eccedenza dall'imposta relativa al periodo di imposta successivo
 - ovvero, chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

ADEMPIMENTI DEL DEBITORE

Diversamente, il debitore:

- **se tenuto alla presentazione del modello 770**, deve indicare:
 - ⇒ i dati relativi al creditore pignoratizio
 - ⇒ la natura delle somme oggetto del debito
- **non deve eseguire alcun conguaglio** per le somme corrisposte dal terzo erogatore. Così, anche se le somme erogate dal terzo hanno natura di reddito di lavoro dipendente o assimilato, il debitore delle stesse non deve tenerne conto in sede di conguaglio; ciò **non** opera per le procedure esecutive promosse dall'agente della riscossione.



Ai fini del versamento della ritenuta d'acconto Irpef, se questa è dovuta dal creditore pignoratizio per un importo pari ad €. 3000 e relativamente al mese di aprile occorre compilare il mod. F24 secondo le seguenti modalità:

[illegible]**COMPILAZIONE DEL 770**

Il datore di lavoro deve compilare l'apposito quadro SY.

Per approfondimenti sulle modalità di compilazione si rimanda alla Info Fisco 138/2011.